

n. 6934/2016 v.g.



**Tribunale di Roma**  
**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla**  
**Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, vista la nota trasmessa dall'ufficio avente ad oggetto                                S.r.l. in liquidazione (REA n.                                ). Richiesta avvio di procedimento di cancellazione ex art. 2191 c.c. Deliberazione di trasformazione eterogenea in trust";

visto il provvedimento emesso da questo Giudice del registro con il quale veniva avviato il procedimento;

visto l'ulteriore nota dell'ufficio con la quale venivano trasmessi gli atti acquisiti a seguito dell'avvio del procedimento;

premesso che: con domanda trasmessa per via telematica in data 22 marzo 2016, il dott. Ludovico Maria Capuano, in qualità di notaio rogante, chiedeva l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assunta dall'assemblea della società                                s.r.l. in liquidazione in data 9 marzo 2016, concernente la trasformazione della società (rep. n. 1518 - racc. n. 940); in particolare, l'assemblea della predetta società deliberava: "- di trasformare la società                                S.r.l. in liquidazione in *trust*, denominato                                Trust", che avrà la durata di 60 anni i cui beneficiari sono Manca Quirico e Saveria Romano e il cui scopo sarà una migliore e più ordinata gestione della fase liquidatoria della società, ferma restando la *par condicio creditorum*, attribuendo ai beneficiari il residuo della liquidazione; - che il *Trustee* del *Trust* sia la società Nomadeagle Lda innanzi generalizzata che accetta; - che la legge regolatrice del *Trust* sarà quella di Jersey; - che la sede del *Trust* sarà la sede legale del *Trustee*; - di dare atto che il patrimonio sociale spetterà agli attuali soci, in qualità di beneficiari, una volta esaurita la liquidazione, in parti uguali tra loro; - di dare atto che per effetto della trasformazione la società                                Srl" in liquidazione, continua nella nuova veste di *trust*; - di dare atto che la presente delibera diverrà efficace decorsi sessanta giorni dall'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese della società trasformanda; l'iscrizione dell'atto in questione veniva eseguita dall'ufficio in data 7 aprile 2016 ai sensi dell'art. 20, comma 7 *bis*, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116), secondo il quale l'iscrizione nel registro deve essere eseguita immediatamente qualora



venga richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata;  
premesse, ancora, che ad avviso dell'ufficio sussistono i presupposti di legge per disporre la cancellazione dell'iscrizione in argomento dal registro delle imprese, in quanto la trasformazione da società di capitali in *trust* non sarebbe ammissibile;

**osserva quanto segue**

1. L'ufficio del registro chiede al Giudice del registro delle imprese di Roma di valutare la ricorrenza dei presupposti di legge per disporre la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., della iscrizione, eseguita in data 7 aprile 2016 (ai sensi dell'art. 20, comma 7 *bis*, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116), della deliberazione di trasformazione della società - s.r.l. in liquidazione in *trust* liquidatorio.

Al fini della presente decisione, dunque, occorre muovere dalla valutazione della legittimità di una simile "trasformazione" e della conseguente riconoscibilità dell'istituzione, tramite appunto una operazione di trasformazione in senso tecnico, di un *trust* liquidatorio per poi giungere ad esaminare se, ove ritenuta illegittima la suddetta operazione, alla cancellazione della relativa iscrizione sia ostativo il disposto di cui all'art. 2500 *bis* primo comma c.c. a mente del quale, una volta eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata.

2. Così ricostruito il perimetro delle valutazioni da compiere, ed iniziando l'analisi dalla prima delle questioni ora accennate, va ricordato che è assai controverso in dottrina se le ipotesi di trasformazione eterogenee previste e disciplinate dagli artt. 2500 *septies* e 2500 *octies* c.c. costituiscano un numero chiuso con conseguente inammissibilità di trasformazioni in (o da) soggetti diversi da quelli espressamente previsti dalle menzionate norme ovvero se, al contrario, il "catalogo" contenuto nel codice costituisca un sistema, sia pure entro certi limiti, aperto.

Un primo orientamento considera attuabile la trasformazione oltre i casi espressamente previsti dalla legge essendo consentito all'autonomia privata espandersi al di là delle singole fattispecie di trasformazione eterogenea indicate dal legislatore. In particolare, si evidenzia che, superato il limite individuato dalla necessaria omogeneità causale, l'ammissibilità della trasformazione eterogenea atipica garantirebbe il principio di continuità nei rapporti giuridici ed il principio di economia degli atti negoziali secondo cui, se ad un determinato risultato può giungersi attraverso un procedimento indiretto, non può ritenersi illecito giungere al medesimo risultato attraverso un procedimento diretto. In questa prospettiva, la trasformazione andrebbe intesa come operazione tramite la quale si modificano le regole di organizzazione conservando il vincolo di destinazione impresso a un patrimonio per l'esercizio



dell'attività: al centro dell'istituto della trasformazione starebbe l'omogeneità dell'impresa e non più l'omogeneità della causa. Peraltro, sempre secondo tale impostazione, la riconosciuta ammissibilità della trasformazione in comunione d'azienda segnerebbe il punto di rottura dal punto di vista della continuità soggettiva, in quanto la comunione d'azienda non dà luogo, ovviamente, a soggettività giuridica. Inoltre, gli interessi dei soggetti coinvolti, i soci ed i creditori sociali, sarebbero ampiamente garantiti, i primi, dall'esistenza di *quorum* rafforzati fino a richiedere l'unanimità e dal riconoscimento del diritto di recesso e, i secondi, dalla possibilità di proporre opposizione alla trasformazione (art. 2500 *novies* c.c.).

Sotto altro profilo, la mancata indicazione di talune fattispecie di trasformazione eterogenea è spiegata sulla base della considerazione che la legge delega della riforma societaria era diretta in via esclusiva alla riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative con la conseguenza che il legislatore delegato non poteva andare a disciplinare espressamente ipotesi diverse.

In senso favorevole alla ammissibilità di ipotesi innominate di trasformazione eterogenea si è espressa, altresì, la prassi notarile (Consiglio notarile di Milano, massina n. 20).

Le argomentazioni poste a fondamento della predicabilità di ipotesi di trasformazioni eterogenee atipiche non risultano convincenti.

Deve essere preso in considerazione in primo luogo il dato letterale della norma: il legislatore, pur in presenza di un ampio dibattito sul punto già esistente prima della riforma del diritto societario ha previsto che sia l'art. 2500 *septies* c.c. che l'art. 2500 *octies* c.c. si articolino in una elencazione di casi ben definiti e tra di loro non esattamente speculari, non appena si consideri come la trasformazione eterogenea progressiva sia possibile solo da associazioni riconosciute ma non da associazioni non riconosciute che invece possono procedere a trasformazione eterogenea regressiva. Già tale scelta normativa, nell'ambito di un capo relativo alla trasformazione cioè ad un istituto di per sé eccezionale, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto escludere, al di fuori dai casi espressamente regolamentati, che si possa procedere ad ulteriori trasformazioni (Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011).

Né può ragionevolmente sostenersi che la mancata indicazione di talune fattispecie derivi dalla circostanza che il perimetro del legislatore della riforma era ristretto all'ambito delle società di capitali. Infatti, al fine di indagare se il legislatore abbia consentito o, al contrario, vietato la ricorribilità ad un determinato strumento, non ci si può limitare a prendere in considerazione l'attività di un determinato legislatore storico (nel caso di specie, quello della riforma del 2003), ma occorre riguardare, nel suo complesso, l'ordinamento giuridico ben potendo il legislatore intervenire in qualsiasi momento per disciplinare una determinata fattispecie. E va da sé che il mancato intervento del legislatore può essere spiegato come



manifestazione di volontà di non estendere, oltre le ipotesi previste, l'operatività dell'istituto.

Con riferimento alle altre considerazioni svolte dalla teoria più liberale, come osservato dalla giurisprudenza di taluni giudici del registro (Giudice del registro Sassari, 13 luglio 2010 avente ad oggetto proprio una ipotesi di trasformazione da società in *trust*), dall'esame degli enti in cui la società di capitali può trasformarsi (o dai quali può trasformarsi) emerge un tratto comune costituito dal fatto che tutte le figure indicate negli artt. 2500 *septies* e 2500 *octies* c.c. costituiscono modelli di svolgimento di attività con regole diverse da quelle individuali. Si può quindi ragionevolmente sostenere che la *ratio* della trasformazione eterogenea consista nella volontà di favorire l'impresa commerciale e, più in generale, il mantenimento delle formazioni organizzate anche solo per la destinazione di un patrimonio ad uno scopo, come nel caso delle fondazioni, ovvero nella comunione d'azienda, dove la presenza del profilo organizzativo è data da una attività comune avente ad oggetto i beni aziendali.

Nelle trasformazioni eterogenee non si ha un mero mutamento della struttura organizzativa di un ente, ma l'adozione di una modificazione della stessa causa associativa e del relativo scopo dell'ente.

L'eccezionalità dell'operazione costituisce, dunque, il portato della volontà del legislatore di limitare la possibilità della trasformazione eterogenea alle sole ipotesi tipiche e ritenute meritevoli di tutela, in un ponderato bilanciamento tra la tutela dell'impresa commerciale (nelle forme della società di capitali e degli enti espressamente indicati negli artt. 2500 *septies* ed *octies* c.c.) e dei soggetti che potrebbero astrattamente subire un pregiudizio, come dimostra la circostanza che il legislatore ha anche espressamente previsto i rimedi azionabili dai soggetti che potrebbero essere astrattamente pregiudicati da quell'operazione.

La trasformazione consente alla società di modificare radicalmente la propria struttura senza procedere allo scioglimento ed è evidente che l'istituto viene utilizzato proprio al fine di evitare gli effetti della liquidazione. È chiaro allora che la previsione della trasformazione tutela in via principale l'interesse della società a compiere un profondo riassetto organizzativo nella maniera più veloce ed efficiente, mentre in questo contesto gli interessi dei creditori dei soci e dei terzi in generale divengono secondari e per questo motivo ricevono una tutela specifica e diversa rispetto a quella garantita dai rimedi ordinario. Ed è proprio questa argomentazione che porta a ritenere che il legislatore non abbia volutamente inteso estendere la possibilità di trasformazione eterogenea oltre i limiti indicati, proprio perché assolutamente consapevole che una limitazione della tutela dei terzi e creditori potesse essere giustificata solo in casi particolari e non in maniera generalizzata (così, ancora, Giudice del registro Sassari, 13 luglio 2010, cit.).

D'altra parte, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'operazione di trasformazione presuppone che si passi da un "ente" ad un altro "ente" e, quindi, non è una



trasformazione in senso tecnico quella di una società unipersonale in impresa individuale; piuttosto in tal caso si avrebbe lo scioglimento della società "trasformata" e l'assegnazione del patrimonio all'unico socio (Cass., 14 giugno 2015, n. 496; ma già Cass., 6 febbraio 2002, n. 1593; Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670). Nel medesimo arresto, quindi, viene precisato che la nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisce il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione di fallimento della società entro un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese e siffatta vicenda non integra una trasformazione in senso tecnico ex art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società tra soggetti distinti, distinguendosi per natura e per forma giuridica, ma un semplice conferimento dell'azienda sociale al socio unico superstite, dovendosi prescindere dalla mera intestazione dell'atto notarile "trasformazione" (sul punto, cfr., altresì, nella giurisprudenza di merito, Trib. Piacenza, 2 dicembre 2011 che ha negato l'ammissibilità di una trasformazione eterogenea di una società di capitali unipersonale in impresa individuale e App. Torino, 14 luglio 2010 che ha ritenuto non configurabile la trasformazione eterogenea di una società di persone in impresa individuale).

Ancora, se dovesse essere ritenuta ammissibile la trasformazione di società in impresa individuale dovrebbe essere, a rigore di logica, ammessa anche l'ipotesi inversa. Tuttavia, appare del tutto evidente (come è stato correttamente osservato in dottrina) che l'ordinamento pone a disposizione dell'imprenditore, persona fisica, lo strumento della costituzione per atto unilaterale della società di capitali, mediante conferimento in natura dell'azienda già in proprietà individuale: strumento ovvio, che si presenta, nella forma (cfr. art. 2500, co. 1, c.c.) e nella sostanza, come concretamente indiscernibile per struttura e per effetti da un ipotetico atto di trasformazione. Non può essere, dunque, consentito che l'identico effetto si consegua per trasformazione in quanto, in tal modo, l'autore dell'operazione si svincolerebbe dagli effetti che l'ordinamento ricollega alla fattispecie attraverso la disciplina dei conferimenti. Si finirebbe, quanto meno, per concretizzare una elusione dell'art. 2560 c.c. e delle conseguenze che l'effetto traslativo, appunto inerente al conferimento dell'azienda o di singoli suoi beni, dovrebbe trarre con sé, attraverso la potenziale applicazione del più blando regime dell'art. 2500 *quinquies*, secondo comma, c.c. Quest'ultimo regime trova in fondo giustificazione proprio in ciò, che presuppone pur sempre che un primo passaggio a rilevanza reale, costituito dall'originario conferimento nella società di persone, vi sia comunque già stato (art. 2254 c.c.).

3. Alla luce di quanto appena affermato, ritiene questo Giudice del registro che le ipotesi di trasformazione eterogenea previste e disciplinate dal legislatore costituiscano un numero chiuso. Conseguentemente, non appare predicabile la trasformazione di una società di capitali in liquidazione in *trust* liquidatorio.

Sotto un primo profilo, infatti, appare del tutto evidente la similitudine esistente tra la



fattispecie ora in esame e quella, già esaminata, di trasformazione da società in impresa individuale. Anzi, nel *trust* manca perfino la soggettività giuridica. Come è noto, il *trust* non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al *trustee*, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (cfr., sul punto, Cass., 27 gennaio 2017, n. 2043; Cass., 22 dicembre 2015, n. 25800; Cass., 9 maggio 2014, n. 10105; Cass., 22 dicembre 2011, n. 28363). Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai *trust* ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989, n. 364, per *trust* si intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato”, caratterizzato dal fatto che “i beni in *trust* costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee* venendo essi “intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*, che ha il potere e l'obbligo, “di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del *trust* e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*”.

Dunque, le affermazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla impossibilità di concepire una trasformazione da società di capitali in impresa individuale sono certamente replicabili nella ipotesi di trasformazione da società di capitali in *trust* liquidatorio ove la società viene sostanzialmente mutata (non già in un soggetto, come pure avviene nella trasformazione in impresa individuale, ma) in un oggetto quale un insieme di beni sostanzialmente acefalo. E tale risultato, in assenza di una specifica norma di legge, non appare predicabile. In altre parole, come è stato efficacemente osservato la separazione patrimoniale che al *trust* si correla non dà luogo ad un «ente allo scopo» dotato di rilievo reale: la destinazione allo scopo, per quanto accompagnata da uno spostamento patrimoniale dal *settlor* al *trustee* non determina una attribuzione ad alcun ente: almeno, non nel senso postulato dall'art. 2498 c.c. alla cui fattispecie non appare riconducibile.

Peraltro, a parere di questo Giudice, non vale in senso contrario richiamare il principio di economia degli atti negoziali secondo il quale se ad un determinato risultato può giungersi attraverso un procedimento indiretto, non può ritenersi illecito giungere al medesimo risultato attraverso un procedimento diretto.

Infatti, nel caso di trasformazione da società in liquidazione in *trust* liquidatorio è assai dubbia la stessa ammissibilità del risultato finale costituito dallo svolgimento della fase liquidatoria della società attraverso (non già il procedimento di liquidazione previsto dal codice, ma) il conferimento di tutti i beni ad un *trust*. Infatti, in più occasioni, i giudici del registro hanno rappresentato che il presupposto della cancellazione di società dal registro delle imprese è



rappresentato dal deposito del bilancio finale di liquidazione approvato e, dunque, lo svolgimento della fase liquidatoria secondo le regole normativamente ed inderogabilmente previste. In altre parole, tra i presupposti delineati *ex lege* della cancellazione dal registro delle imprese va tuttora annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria disegnata dal codice civile, nel cui sistema, in particolare per le società di capitali, la cancellazione dell'ente (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art.2484 c.c.), nella nomina assembleare del liquidatore (art.2487 c.c.), nella attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (art.2492 c.c.) recante l'indicazione della "parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo", bilancio solo all'approvazione del quale può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (così, Giudice del registro di Roma, 22 settembre 2016; Giudice registro Milano, 22 novembre 2013; Trib. Bologna, 21 luglio 2014 ).

Pertanto, si è correttamente affermato che, in caso di conferimento in un *trust* dell'intero patrimonio della disciolta società, con contestuale cancellazione della stessa, può essere disposta la cancellazione d'ufficio della avvenuta cancellazione, poiché si tratta di iscrizione eseguita in difetto dei presupposti di legge: in particolare, poiché il bilancio di liquidazione depositato risulta solo apparente, presentando il *nomen iuris*, ma essendo privo del contenuto proprio (Trib. Milano, 22 novembre 2013, ma già Giudice del registro Milano, 12 marzo 2012 secondo il quale deve disporsi la cancellazione della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, illegittimamente eseguita sul presupposto di un apparente bilancio finale di liquidazione, costituito dalla constatazione dell'avvenuto trasferimento dell'intero patrimonio della società, ivi compresi tutti i rapporti attivi e passivi, ad un *trust*, istituito con la deliberazione di liquidazione della società e costituito immediatamente dopo dal liquidatore con lo scopo della liquidazione del patrimonio trasferito e assegnazione ai soci della medesima società dell'eventuale residuo attivo).

È vero che, sul punto, vi è stata qualche apertura della giurisprudenza di legittimità la quale in un recente ed importante arresto (Cass., 9 maggio 2014, n. 10105) - che pure ha ritenuto addirittura non riconoscibile e, quindi, inesistente, il *trust* liquidatorio istituito da una società già insolvente se la causa concreta sia quella di segregare tutti i beni dell'impresa a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento ponendosi, dunque, in contrasto con la disciplina inderogabile concorsuale - il quale ha affermato, in un *obiter dictum*, che il *trust* che viene concluso per sostituire *in toto* la procedura liquidatoria, al fine di realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare l'attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la



società potrebbe dirsi vietato, qualora si esiga che esso, per essere riconosciuto nel nostro ordinamento, assicuri un *quid pluris* rispetto a quelli già a disposizione dell'autonomia privata nel diritto interno, precisando però che non sembra che l'ordinamento imponga questo limite, alla luce del sistema rinnovato dalle riforme attuate negli ultimi anni, che ammettono la gestione concordata delle stesse crisi d' impresa.

Tuttavia, ad avviso di questo Giudice, appare del tutto evidente come il conferimento dei beni in *trust* liquidatorio lede i diritti dei creditori che non hanno modo di controllare lo svolgimento della fase di liquidazione né di partecipare alla gestione della crisi di impresa (come avverrebbe nell'ambito di una procedura concorsuale). E ciò vale, in particolar modo, per quelle ipotesi in cui - come appunto la fattispecie in esame ed in quella in cui al conferimento al *trust* liquidatorio dell'intero patrimonio della disciolta società segua la cancellazione della società dal registro delle imprese - all'operazione (trasformazione in *trust* o attribuzione al *trust* e contestuale cancellazione dal registro) non residui più un "ente" societario.

In tal modo, la liquidazione della società diviene soltanto apparente e, comunque, inammissibilmente contraria al tipo legale: la trasformazione in *trust* diviene, dunque, il mezzo per eludere la disciplina della liquidazione.

Una simile operazione non è in alcun modo "riconoscibile" dall'ordinamento.

4. A tanto resta soltanto da aggiungere che la verifica della "riconoscibilità" da parte dell'ordinamento di una determinata operazione societaria rientra certamente nell'ambito dei controlli devoluti al giudice del registro (e, prima dell'introduzione dell'art. 20, comma 7 *bis*, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, in via ordinaria anche all'ufficio del registro, oggi invece privato di quel controllo con riferimento alle iscrizioni, relative a società a responsabilità limitata, eseguite sulla base di atto pubblico o di scrittura privata autenticata). È noto, infatti, che al giudice del registro è demandato il c.d. controllo qualificatorio in forza del quale egli non deve limitarsi a verificare la regolarità e la completezza della domanda di iscrizione sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione. In altre parole, è riconosciuto al giudice del registro il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).

5. In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni in ordine alla tassatività delle ipotesi di trasformazione regressiva e di impossibilità di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale attraverso un *trust* liquidatorio, ritiene questo Giudice del registro che l'operazione di trasformazione eseguita dalla S.r.l. in liquidazione in *trust* liquidatorio si presenta come non riconoscibile per l'ordinamento e, dunque, almeno astrattamente, non





iscrivibile (secondo le regole generali) nel registro delle imprese. Tuttavia, nel caso in esame, l'iscrizione della trasformazione operata dalla S.r.l. in liquidazione, eseguita in data 7 aprile 2016, è intervenuta ai sensi dell'art. 20, comma 7 *bis*, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116) secondo il quale quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. Il secondo e il terzo periodo del medesimo comma precisano, peraltro, che l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto e che, in ogni caso, resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c.

Essendo, comunque, intervenuta l'iscrizione dell'atto di trasformazione nel registro delle imprese, deve valutarsi se il disposto di cui all'art. 2500 *bis* primo comma c.c. - a mente del quale, una volta eseguita la pubblicità, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata - precluda al giudice del registro di procedere alla cancellazione della iscrizione della trasformazione della S.r.l. in liquidazione.

Come è noto, pur non essendo vincolato da direttive europee, il legislatore ha inteso adottare, anche con riferimento alla fattispecie della trasformazione societaria, il sistema della c.d. pubblicità-sanante: l'iscrizione nel registro delle imprese - che completa l'iter procedimentale avendo effetti costitutivi - segna il limite oltre il quale non è più possibile far valere l'invalidità dell'operazione. Peraltro, è altrettanto noto che la disposizione, al pari delle altre in materia di operazioni straordinarie, non attribuisce alcun rilievo all'individuazione delle possibili cause di invalidità dell'atto, operando la regola della stabilizzazione degli effetti quale che sia la natura del vizio (nullità, annullabilità, inefficacia) o la sua ragione (formale, procedurale o sostanziale). Inoltre, deve dirsi che l'effetto stabilizzante che consegue alla pubblicità preclude, di regola, anche la possibilità di richiedere la cancellazione dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c. (così, Trib. Messina, 3 agosto 2007).

Tuttavia, ad avviso di questo Giudice del registro, la sanatoria dei vizi non può operare nel (diverso) caso di non riconoscibilità dell'operazione.

Non può essere ignorato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di fusione tra società, la preclusione della declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504 *quater* c.c. quale effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione di un atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di significative e riconoscibili anomalie esteriori, pur se si voglia (e nei limiti in cui si possa) ipotizzare una ragione d'inesistenza giuridica di una delle deliberazioni assembleari propedeutiche assunte dalle società interessate all'operazione, non ne consegue la giuridica



inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto nel registro, e resta perciò esclusa la possibilità d'impugnarlo al fine di farne venir meno gli effetti o di mettere in discussione gli effetti da esso già prodotti. Donde il difetto, in simili situazioni, dell'interesse a far accertare non solo la nullità o l'annullabilità, ma anche la pretesa inesistenza giuridica dell'anzidetta deliberazione assembleare (Cass., 1 giugno 2012, n. 8864).

Tuttavia, non possono sottacersi le differenze tra il caso che ha originato la richiamata decisione della Suprema Corte e quello oggetto delle presenti valutazioni.

Infatti, nel primo, il ricorrente deduceva la inesistenza dell'atto di fusione per effetto della inesistenza della deliberazione assembleare della società che aveva approvato il progetto di fusione per incorporazione di detta società in altra. Nel caso di specie, al contrario, non è "riconoscibile" (nel senso chiarito dalla richiamata Cass., 9 maggio 2014, n. 10105 cit.) lo stesso risultato dell'atto di trasformazione e non solo (o non tanto) i vizi procedurali che hanno portato a quel risultato. In altre parole, appare del tutto evidente la differenza che intercorre tra l'invalidità degli atti procedurali da cui ha preso origine l'atto ed l'impossibilità giuridica di riconoscere l'effetto stesso di quell'atto. D'altra parte, come appena evidenziato, anche l'arresto menzionato aveva riguardo ad una sequenza procedimentale "priva di significative e riconoscibili anomalie esteriori" che, invece, alla luce delle precedenti considerazioni appaiono ricorrere nel caso di specie.

In definitiva, non essendo l'operazione di trasformazione da ente societario in liquidazione in *trust* liquidatorio riconoscibile per l'ordinamento, la cancellazione dell'iscrizione dell'atto di trasformazione non può dirsi preclusa dalla disposizione di cui all'art. 2500 *bis* c.c.

La circostanza che il principio di irretrattabilità degli effetti della trasformazione non venga neppure in rilievo rende irrilevante esaminare l'ulteriore problematica concernente l'esatto ambito di applicazione della norma, contenuta nel già più volte richiamato art. 20, comma 7 *bis*, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, secondo la quale "resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c." e, precisamente, se tale dizione debba essere interpretata nel senso che lo strumento di cui all'art. 2191 c.c. resta utilizzabile con la medesima portata e i medesimi limiti applicativi che ad esso sono sottesi in via ordinaria (con conseguente impossibilità di fare ricorso alla cancellazione d'ufficio a fronte di iscrizioni con efficacia costitutiva) ovvero se essa implichi una "riallocazione" del potere di rifiuto dell'iscrizione dal conservatore del registro al giudice del registro sotto forma, appunto, di cancellazione dell'iscrizione illegittimamente intervenuta.

In definitiva, deve essere disposta d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione, eseguita in data in data 7 aprile 2016, della deliberazione di trasformazione della società s.r.l. in liquidazione in *trust* assunta



dall'assemblea il 9 marzo 2016, di cui all'atto del notaio dott. Ludovico Maria Capuano.

Inoltre, non essendo risultato valido l'indirizzo pec della società ed essendo stato sollecitato l'amministratore della società a comunicare il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata (richiesta, questa, rimasta senza esito), deve disporsi, altresì, la cancellazione dal registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata "mrasrl@pec.sinapsis-srl.net" riferito alla medesima società.

**p.q.m.**

visto l'art. 2191 c.c., dispone d'ufficio la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione, eseguita in data in data 7 aprile 2016, della deliberazione di trasformazione della società s.r.l. in liquidazione in *trust* assunta dall'assemblea il 9 marzo 2016, di cui all'atto del notaio dott. Ludovico Maria Capuano;

visto l'art. 2191 c.c. dispone d'ufficio la cancellazione dal registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata "mrasrl@pec.sinapsis-srl.net" riferito alla medesima società.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 20 giugno 2017

IL CASO .it

**Il Giudice del registro delle imprese**

**(dott. Guido Romano)**

